



# PROVINCIA DI LECCO

## Regolamento per la caccia di selezione agli Ungulati in provincia di Lecco

### TITOLO I - Disposizioni generali

#### Art. 1 - Principi e finalità

La Provincia di Lecco persegue il fine di adeguare le popolazioni di Ungulati, viventi allo stato selvatico sul proprio territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Lombardia, assicurandone la protezione e la gestione, attraverso l'applicazione delle misure necessarie per la conservazione, così come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993.

In particolare, la Provincia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della l.r. n. 26 del 16 agosto 1993, si prefigge lo scopo di riportare le specie di Ungulati alle densità ottimali necessarie per la loro conservazione sul territorio provinciale, attraverso l'ordinamento del prelievo venatorio.

Sono inoltre perseguiti gli obiettivi indicati nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP).

Le predette finalità, ai sensi dell'art. 18 del regolamento regionale n. 16 del 4 agosto 2003, saranno raggiunte attraverso:

- a) la valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) l'acquisizione, mediante l'effettuazione di censimenti e il calcolo di indici cinegetici, della conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti;
- c) l'acquisizione, mediante l'effettuazione di opportune indagini, dello status sanitario delle popolazioni;
- d) la definizione delle densità ottimali che garantiscano il mantenimento di popolazioni vitali, status sanitari ottimali e massimi tassi riproduttivi;
- e) la programmazione dell'attività venatoria;
- f) l'impostazione, l'attuazione ed il controllo di piani di prelievo di tipo selettivo, definiti in base a razionali parametri biologici;
- g) l'applicazione di mezzi e di tempi di prelievo adeguati alle norme vigenti ed alla biologia delle specie;
- h) il controllo sanitario e biometrico dei capi abbattuti.

La caccia agli Ungulati è disciplinata dalla Provincia ai sensi dell'art. 18, del r.r. n. 16 del 4 agosto 2003.

Il regime di prelievo degli Ungulati deve avere come riferimento la densità ottimale di cui al precedente comma 2, definita per i comprensori omogenei individuati dal Piano Faunistico - Venatorio Provinciale.

La caccia agli Ungulati può essere solo di tipo specialistico e sarà praticata in via esclusiva con il metodo dell'abbattimento selettivo. Nella Zona Faunistica delle Alpi, sia all'interno che all'esterno della Zona di Maggior Tutela, saranno applicate le medesime modalità di prelievo.

#### Art. 2 - Organizzazione del territorio

Per l'organizzazione della caccia agli Ungulati il territorio dei Comprensori Alpini di Caccia (CAC) è suddiviso in Settori, definiti dalla Provincia su proposta dei Comitati di Gestione (CdG);

Al fine di meglio ripartire la pressione venatoria i Comitati di Gestione, con propri atti deliberativi, possono ripartire i Settori in Zone Omogenee.

### **Art. 3 - Censimenti e Piani di prelievo**

I censimenti delle popolazioni di Ungulati si svolgono secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'esecuzione dei censimenti della fauna selvatica omeoterma in provincia di Lecco" e vengono organizzati dal Comitato di gestione avvalendosi anche del supporto di tecnici faunistici, come previsto dall'art. 6 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 13854/2003;

Analogamente, alla fine dei censimenti, i Comprensori Alpini di Caccia elaborano e trasmettono alla Provincia le proposte di Piani di Prelievo relativi alle specie di Ungulati cacciabili. I Piani devono essere articolati per Comprensori, Settori e classi di sesso ed età.

Al sensi dell'art. 19 del r.r. n. 16 del 4 agosto 2003, seguendo i criteri riportati nel PFVP la Provincia, annualmente, approva i Piani di Prelievo degli Ungulati. I Piani devono essere articolati per Comprensori, settori e classi di sesso ed età, ad esclusione del cervo per il quale è possibile predisporre un piano che non tenga conto dei limiti delle unità di gestione della caccia.

L'apertura della caccia di selezione è in ogni caso subordinata al rispetto delle norme vigenti ed in particolare all'approvazione dei Piani di Prelievo da parte dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della l.r. 26/1993.

### **Art. 4 - Immissioni di fauna**

Sono vietate tutte le immissioni di Ungulati, ad eccezione di quelle programmate e realizzate direttamente dalla Provincia.

### **Art. 5 - Albo provinciale ed esami per l'abilitazione alla caccia agli Ungulati**

Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del r.r. n. 16 del 4 agosto 2003, possono essere ammessi alla caccia di selezione agli Ungulati in Zona Alpi esclusivamente gli iscritti all'apposito Albo istituito presso il Settore Caccia e Pesca della Provincia di Lecco. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione provinciale. All'Albo possono essere iscritti anche coloro i quali hanno superato analoghi esami svolti presso altri Enti. In questo caso i contenuti degli esami svolti al di fuori della provincia di Lecco devono essere i medesimi di quelli previsti dal presente regolamento.

Il programma d'esame è stabilito dal Dirigente del Settore competente e deve avere almeno i seguenti contenuti:

- a) prova pratica di tiro;
- b) prova teorica consistente nel riconoscimento di trofei, immagini ed in almeno 10 domande scritte per ciascuno dei seguenti argomenti: tutti gli Ungulati cacciabili in regione Lombardia, regolamento provinciale di caccia agli Ungulati, etica e comportamento, armi, nozioni generali di biologia degli Ungulati.

Le sessioni d'esame dovranno, di norma, essere espletate nel periodo intercorrente tra i mesi di novembre e febbraio.

Possono essere ammessi agli esami tutti i cacciatori che abbiano praticato l'attività venatoria da almeno tre anni.

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno iscritti d'ufficio all'Albo tutti coloro i quali, essendo in possesso della prescritta abilitazione, negli ultimi cinque anni hanno compiuto, sul territorio nazionale, il prelievo di almeno un unguolato. L'abbattimento deve essere effettuato in caccia di selezione.

Coloro i quali, pur iscritti d'ufficio all'Albo, abbiano sostenuto presso la Provincia di Lecco o altre Province esami con contenuti difforni a quelli prescritti dal presente regolamento, prima di accedere al prelievo degli Ungulati diversi dal camoscio e dal capriolo, devono obbligatoriamente frequentare appositi corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia. È

fatto inoltre obbligo a tutti gli iscritti all'Albo di frequentare un corso di aggiornamento almeno una volta ogni cinque anni.

Coloro i quali commettono gravi infrazioni alle norme che disciplinano la materia venatoria, per tre anni dall'irrogazione della sanzione amministrativa o penale non possono essere iscritti all'Albo, e, se iscritti, sono sospesi.

Analogamente, non potranno rimanere iscritti all'Albo coloro i quali dopo l'acquisizione dell'abilitazione alla caccia agli Ungulati, non effettuano, sul territorio nazionale e per più di cinque anni consecutivi, il prelievo di almeno un ungulato. L'abbattimento deve essere effettuato in caccia di selezione. Per permanere nell'Albo questi soggetti sono tenuti a ripetere interamente l'esame di abilitazione.

#### **Art. 6 - Libro provinciale degli Accompagnatori**

Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del r.r. n. 16 del 4 agosto 2003, per l'assistenza ai cacciatori di selezione e per un corretto esercizio della caccia agli ungulati in Zona Alpi, è istituito, presso il Settore Caccia e Pesca della Provincia di Lecco, il Libro degli Accompagnatori.

A tale Libro possono essere iscritti tutti i cacciatori di Ungulati residenti o praticanti la caccia in provincia di Lecco e che abbiano superato un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad apposita commissione provinciale. Al Libro possono essere iscritti anche coloro i quali hanno superato analoghi esami svolti presso altri Enti. In questo caso i contenuti degli esami svolti al di fuori della provincia di Lecco devono essere i medesimi di quelli previsti dal presente regolamento.

Il programma d'esame viene stabilito dal Dirigente del Settore competente e deve avere almeno i seguenti contenuti:

- c) prova pratica nella quale si accerti l'attitudine del candidato ad assistere correttamente i cacciatori da accompagnare;
- d) prova teorica consistente nel riconoscimento di trofei ed immagini ed in almeno 30 domande scritte per ciascuno dei seguenti argomenti: Regolamento provinciale di caccia agli Ungulati, etica e comportamento.

Possono essere ammessi agli esami tutti i cacciatori di Ungulati in possesso di licenza per la caccia in Zona Alpi da almeno sei anni.

Saranno iscritti d'ufficio nel Libro tutti coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risiedono in provincia di Lecco e sono in possesso del titolo di Accompagnatore.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non potranno permanere nel Libro coloro i quali, dopo l'acquisizione del titolo di Accompagnatore, non abbiano effettuato accompagnamenti per più di cinque anni consecutivi. Questi soggetti sono tenuti a ripetere interamente l'esame di abilitazione.

Coloro i quali commettono gravi infrazioni alle norme che disciplinano la materia venatoria, per sei anni dall'irrogazione della sanzione amministrativa o penale non possono essere iscritti al Libro, e, se iscritti, vengono sospesi.

L'attività degli Accompagnatori sarà disciplinata da apposito regolamento provinciale adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2 del r.r. n. 16/2003.

#### **Art. 7 - Coordinatori di Settore e Commissione Tecnica Ungulati (CTU)**

In occasione del rinnovo del Comitato di Gestione, o ogni qualvolta se ne presenti la necessità, tutti i cacciatori iscritti all'Albo esercitanti il prelievo nei singoli Settori di caccia eleggono al loro interno un Coordinatore.

I Coordinatori curano l'organizzazione dei cacciatori all'interno dei singoli settori e ne coordinano l'attività di censimento e di miglioramento ambientale, fungendo da punto di collegamento fra i cacciatori e il Comitato di Gestione, applicando le istruzioni che quest'ultimo impartisce. Curano la gestione dei punti di recapito dei capi abbattuti, convalidando l'attribuzione di sesso e classe d'età dei soggetti prelevati dai cacciatori, controllano che la

scheda di prelievo sia correttamente compilata e danno comunicazione al Comitato di Gestione ed alla Provincia di tutte le eventuali infrazioni commesse da coloro che cacciano nel Settore.

Inoltre, i Coordinatori curano l'organizzazione del prelievo, impartendo ai cacciatori le istruzioni che ritengono necessarie al fine del corretto svolgimento dell'attività venatoria, distribuendo gli abbattimenti in modo omogeneo sul territorio e assicurando che non si creino pressioni eccessive in aree ristrette; comunicano ai soci le attribuzioni dei capi, stabilite dal CdG e assegnando loro, all'occorrenza, la zona di caccia.

I Coordinatori, fatte salve le eccezioni indicate dalla provincia, entro il 20 luglio di ogni anno, redigono e trasmettono al Comitato di Gestione un rendiconto esplicativo delle attività svolte dai soci del Settore, al fine di valutare la reale partecipazione degli stessi alle attività individuate dal Comitato.

I CdG operano il controllo sull'attività dei Coordinatori e, nel caso di inadempienze o abusi, ne stabiliscono la decadenza, trasmettendo alla provincia eventuali rilievi che possono contemplare l'applicazione di una sanzione.

Avverso le decisioni assunte dai Coordinatori nei confronti dei soci, questi ultimi potranno rivolgere eventuali ricorsi al Comitato di Gestione il quale deve nell'arco di 30 giorni esprimersi in merito ed eventualmente modificare le scelte del Coordinatore.

Ogni Comitato di Gestione dei CAC istituisce la propria Commissione Tecnica Ungulati (CTU), formata dal Presidente del Comprensorio Alpino, o da un suo delegato, che la presiede e da tutti i Coordinatori di Settore del Comprensorio.

Lo scopo principale della CTU è quello di sostenere tutte le attività gestionali del Comprensorio di appartenenza e riguardanti le popolazioni di Ungulati selvatici, svolgendo nel contempo una funzione di supporto decisionale per il Comitato di Gestione.

In particolare la CTU cura:

- a) la promozione e l'organizzazione delle attività di censimento;
- b) il controllo dell'effettiva partecipazione dei cacciatori alle attività gestionali e la segnalazione al CdG delle eventuali mancanze;
- c) la stesura delle proposte di piani di prelievo;
- d) la redazione di una relazione riassuntiva degli abbattimenti effettuati, suddivisi per Settore;
- e) la pianificazione dei prelievi nei vari settori, attuata una volta sentiti i cacciatori dei singoli settori;
- f) la trasmissione al Comitato di Gestione della proposta di deliberazione delle assegnazioni degli abbattimenti;
- g) l'allestimento e la gestione dei punti di raccolta per il controllo dei capi abbattuti e dei punti di recapito dei fogli giornalieri di caccia;
- h) la stesura della relazione annuale consuntiva sulle attività svolte;
- i) l'installazione di altane, le quali devono essere segnalate al C.d.G. ed alla Provincia prima della loro costruzione, riportandole in Carta Tecnica Regionale 1:10.000 e fatte salve eventuali altre autorizzazioni occorrenti;
- j) l'elaborazione di proposte utili alla gestione degli Ungulati;
- k) la raccolta annuale e la valutazione dei trofei dei capi abbattuti;
- l) l'organizzazione della mostra annuale dei trofei;
- m) la valutazione, effettuata anche con l'ausilio di tecnici faunistici, delle mandibole e dei trofei dei capi abbattuti.

### **Art. 8 - Centri di raccolta capi abbattuti**

I Comitati di Gestione istituiscono in ogni Settore, previo accordo con la Provincia, almeno un Centro di raccolta dei capi abbattuti; il centro sarà fornito di idonea cella frigorifera per la conservazione degli Ungulati prelevati. I Centri di raccolta devono essere accessibili per eventuali controlli, sia al Corpo di Polizia Provinciale che all'Azienda Sanitaria Locale. I capi abbattuti e depositati nei Centri di raccolta devono essere tutti dotati di contrassegno di riconoscimento e devono essere accompagnati dalle schede di abbattimento completamente compilate. L'allestimento e il mantenimento dei Centri di raccolta è a carico dei Comitati di Gestione.

## **Art. 9 - Punti di recapito fogli-uscita giornalieri**

Ogni Comitato di Gestione individua, previa comunicazione e benestare della Provincia, i punti di recapito dei fogli di uscita giornaliera da depositare in apposite cassette, in numero non inferiore a quello dei settori di caccia. Le cassette debbono essere accessibili ed apribili. Le chiavi delle cassette, di cui è depositaria la Provincia, devono essere obbligatoriamente consegnate al Corpo di Polizia Provinciale prima dell'inizio dell'attività venatoria. Nessuna copia delle chiavi può essere data in consegna ad altri. L'allestimento e il mantenimento dei punti di recapito è a carico dei rispettivi CdG.

## **Art. 10 Trofei - Mostre dei trofei**

I Comitati di Gestione, con la collaborazione della CTU e dei cacciatori di Ungulati, organizzano entro la fine della primavera di ogni anno, la mostra dei trofei e delle mandibole di tutti i capi abbattuti l'anno precedente. In questa sede la CTU provvede alla valutazione dei trofei ed all'accertamento di eventuali discrepanze fra i reperti consegnati e le dichiarazioni rese sulle schede di prelievo; analogamente rileva le omesse consegne. Entro 15 giorni dalla chiusura della mostra, il presidente della CTU trasmette alla Provincia una breve relazione contenente l'elenco dettagliato dei rilievi che possono contemplare l'applicazione di una sanzione.

I cacciatori devono obbligatoriamente recapitare ai propri Coordinatori di settore tutti i trofei e le mandibole complete (entrambe le emimandibole), per il loro conferimento alla mostra annuale. I reperti devono essere accuratamente ripuliti da tutto il materiale organico e sbiancati con prodotti che non alterino la sostanza ossea, la quale non deve essere contrassegnata con tagli o fori.

Tutti i cacciatori devono conservare i trofei e le mandibole per tutto l'anno successivo a quello in cui è avvenuto il prelievo e sono obbligati a mettere prontamente a disposizione della Provincia i reperti eventualmente richiesti.

## **TITOLO II - Organizzazione del prelievo**

### **Art. 11 - Compiti dei cacciatori**

Tutti i cacciatori di Ungulati sono tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dalla Provincia e dal CdG, oltre a quelle date dai Coordinatori di Settore e dalla CTU.

In particolare è loro dovere rispettare le norme contenute nel presente regolamento, cooperando al fine della loro applicazione.

È dovere di tutti i cacciatori di Ungulati partecipare agli interventi gestionali tra i quali rientrano:

- a) la partecipazione ad almeno tre giornate di censimento;
- b) l'effettuazione dei miglioramenti ambientali;
- c) l'allestimento e la manutenzione altane;
- d) la collaborazione alla gestione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti;
- e) l'organizzazione della Mostra di Trofei;
- f) la tabellazione delle zone di competenza dei Comprensori;
- g) la partecipazione ad ogni altra attività deliberata dal CdG.

Le attività di cui ai precedenti punti, con l'esclusione delle lettere e), f) e g), devono essere obbligatoriamente effettuate nel Settore di iscrizione, salvo ulteriori disposizioni assunte dal CdG. Nel caso di prima iscrizione o di richiesta di cambio di Settore, le attività devono essere svolte nel Settore per cui si è richiesta l'ammissione.

### **Art. 12 - Ammissione al prelievo**

L'accesso al prelievo degli Ungulati è riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui al precedente art. 5.

Fermo restando che il numero massimo di capi da prelevare è disposto dai piani di prelievo, tutti i cacciatori di Ungulati ammessi alla caccia di selezione hanno diritto, qualora il numero di

animali lo consenta, ad abbattere annualmente un solo capo. Nel caso in cui il numero di capi da prelevare sia inferiore al numero degli ammessi, si procederà all'assegnazione attraverso una turnazione annuale, privilegiando coloro i quali hanno partecipato a tutte le attività gestionali. Per gli altri cacciatori ammessi si procederà tramite sorteggio.

L'ammissione alla caccia comporta il versamento, al Comprensorio Alpino ove si esercita il prelievo, di una quota pari al massimo consentito dall'art. 32, commi 1 e 2 della l.r. 26/1993. Tale quota deve essere interamente versata, al momento dell'iscrizione, solo da coloro che non intendono partecipare alle attività gestionali.

Prima dell'inizio delle iscrizioni, i Comitati di Gestione dei CAC possono, attraverso la deliberazione di criteri che devono rimanere invariati per almeno due anni, disporre la riduzione della quota di ammissione e/o prevedere di assegnare più di un capo a coloro che parteciperanno attivamente alla realizzazione delle attività gestionali organizzate dal Comprensorio, con particolare riferimento a: censimenti, ripristino ambientale, attività di accompagnamento. La Provincia verifica la congruità dei predetti criteri nonché la loro rispondenza ai principi della corretta gestione faunistica.

Inoltre, il CdG può disporre riduzioni della quota di iscrizione ed esoneri parziali o totali dalle attività gestionali per alcune categorie sociali (es. anziani, persone malate ecc.).

Il Cacciatore che all'inizio del prelievo non abbia partecipato alle attività gestionali richieste dal CdG, può effettuare il prelievo di un solo capo e deve versare l'intera quota pari al massimo dall'art. 32, commi 1 e 2 della l.r. 26/1993.

In ogni caso, la quota d'iscrizione per la parte eccedente al valore del contributo base, deve essere utilizzata per attività direttamente connesse con il ripristino degli habitat o con la gestione degli Ungulati.

Il cacciatore viene ammesso a cacciare gli Ungulati all'interno di un solo Settore, ove deve obbligatoriamente permanere per non meno di 4 anni, salvo motivate deroghe concesse dalla Provincia. Alla fine di tale periodo il socio può scegliere di essere spostato in un altro Settore oppure di cambiare specializzazione di caccia. È fatta salva l'esigenza di spostamento dei cacciatori al fine di completare, ove necessario, i piani di prelievo. A tale proposito i Comitati di Gestione predispongono apposite deroghe che devono essere approvate dalla Provincia.

Ogni cacciatore, per i primi due anni successivi all'ammissione alla caccia agli Ungulati in provincia di Lecco, deve obbligatoriamente avvalersi, se disponibile, dell'assistenza di un Accompagnatore; in alternativa sarà accompagnato da un cacciatore che abbia effettuato almeno quattro stagioni consecutive di caccia agli Ungulati. Sono esclusi da questo obbligo coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento cacciano nel medesimo Settore da almeno due stagioni venatorie.

Il numero massimo di capi prelevabile annualmente dai singoli cacciatori è stabilito, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della l.r. 26/1993, dalla Provincia la quale tiene in debito conto le esigenze della corretta organizzazione della caccia di selezione svolta in ogni Settore, le caratteristiche di ogni specie e il vincolo del cacciatore al proprio Settore di appartenenza.

L'assegnazione dei capi abbattibili dai singoli cacciatori viene deliberata dal Comitato di Gestione, su proposta della Commissione Tecnica Ungulati. Nell'assegnazione il CdG assicura la turnazione delle classi di età e sesso fra i soci dei settori.

L'assegnazione deve essere completata e comunicata alla Provincia una settimana prima della data d'inizio del prelievo delle singole specie.

Qualora in un Settore risultino capi non assegnati dopo l'attribuzione del minimo previsto per quel Settore, i capi ulteriormente disponibili potranno essere concessi dal Comitato di Gestione ai cacciatori che, pur avendone il diritto, nel proprio Settore di appartenenza non hanno avuto l'assegnazione di almeno un unguato.

In quei settori in cui sono stati assegnati più capi per cacciatore, i Coordinatori, su delega dei CdG, hanno la facoltà di consegnare ai singoli cacciatori un contrassegno alla volta; in alternativa, nel caso in cui le assegnazioni personali siano effettuate tutte all'inizio del periodo di prelievo, dopo il primo mese di caccia i Coordinatori, pur mantenendo invariati i quantitativi

numerici accordati ad ogni cacciatore, possono modificare sia la classe d'età che il sesso dei capi assegnati eccedenti l'unità.

### **Art. 13 - Ospitalità**

Ai sensi dell'art. 33, comma 13 della l.r. 26/1993, i cacciatori in regola con i pagamenti della quota associativa possono, dopo il primo mese di caccia esercitata ad ogni singola specie di Ungulati, ospitare, senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche non residente in regione Lombardia, purché sia abilitato alla caccia agli Ungulati e abbia scelto la medesima forma di caccia vagante.

Il socio che intendesse avvalersi della predetta possibilità deve dare comunicazione al CdG con almeno due settimane di preavviso. All'ospite è rilasciata un'autorizzazione giornaliera predisposta dal CAC. Nel caso di prelievo da parte dell'ospite, la marcatura sul tesserino venatorio è a carico del socio ospitante.

Il CdG può inoltre chiedere alla Provincia che, nel caso in cui una quota di capi non venga assegnata ai propri soci, questa aliquota venga ceduta a cacciatori non iscritti al CdG, purché questi siano provvisti di abilitazione alla caccia agli Ungulati. Detta quota non può in ogni caso superare il 5% del piano di prelievo assegnato al CAC.

L'accesso al prelievo dei predetti capi comporta il versamento di una cifra pari al massimo consentito dall'art. 32, commi 1 e 2 della l.r. 26/1993. Le entrate derivanti saranno impiegate interamente per il finanziamento delle attività direttamente connesse con il ripristino degli habitat o con la gestione degli Ungulati.

In ogni caso, la persona ospitata deve compilare ed imbucare il foglio di uscita giornaliero.

### **Art. 14 - Organizzazione della caccia di selezione**

La caccia di selezione è esercitata in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta, senza l'uso di cani, ad eccezione del cane da traccia utilizzato per il recupero dei capi feriti.

Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la caccia di selezione ai Bovidi ed al cervo dovrà essere svolta esclusivamente con l'ausilio dell'Accompagnatore. Fino a tale data gli abbattimenti dei Bovidi e del cervo devono essere assegnati nominalmente dal CdG, secondo la procedura prevista al precedente art. 12, con l'esclusione dei prelievi effettuati con l'ausilio dell'Accompagnatore.

Per quanto concerne il capriolo ed il cinghiale, la caccia è svolta di norma senza l'assegnazione nominale dei capi da prelevare; è tuttavia data facoltà al CdG di assegnare nominativamente i capi abbattibili.

Tutte le uscite di caccia dovranno essere preventivamente programmate e documentate.

A tal fine i cacciatori sono obbligati a compilare, secondo il modello approvato dalla Provincia, il foglio di uscita che deve essere imbucato nelle apposite cassette poste nelle località di recapito, entro le ore 05.00 della giornata in cui si effettua l'uscita; per le uscite pomeridiane, la cartolina va imbucata entro le ore 13.00 del giorno stesso. Nei casi previsti dall'art. 13 coloro che ospitano un cacciatore devono annotare assieme alle proprie generalità anche quelle dell'ospite.

È vietato imbucare contemporaneamente più fogli di uscita. In ogni foglio possono essere comunicate due uscite che devono essere svolte in giorni consecutivi.

È invece ammesso inviare agli uffici del Corpo di Polizia Provinciale il foglio di uscita, mezzo fax; in questo caso la comunicazione deve avvenire sempre entro le ore 20.00 del giorno precedente l'uscita di caccia.

## **Art. 15 - Mezzi e tempi di caccia**

L'abbattimento selettivo è consentito esclusivamente mediante l'impiego di arma a canna rigata munita di cannocchiale, limitata a non più di due colpi per le carabine semi automatiche;

Sono ammessi i seguenti calibri minimi:

- |                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) per la caccia al capriolo                         | calibro 5,6 mm;         |
| b) per la caccia al camoscio                         | calibro 6,5 mm;         |
| c) per la caccia al cervo, al muflone e al cinghiale | calibro 270 W (6,85 mm) |

Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del r.r. n. 16 del 4 agosto 2003 è vietato l'uso di:

- fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri o con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri;
- ottiche di puntamento con fattore d'ingrandimento superiore a 12;
- fucili combinati.

Per la valutazione del capo a distanza il singolo cacciatore deve avere a disposizione, sul luogo di caccia, una strumentazione ottica con ingrandimenti non inferiori a 20.

I tempi per la caccia agli Ungulati sono quelli previsti dagli atti autorizzativi dei singoli Piani di Prelievo.

## **Art. 16 – Prelievo**

Il prelievo è effettuato nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti.

Il capo abbattuto in conformità del piano è di proprietà del cacciatore.

I cacciatori comunicano al Coordinatore del Settore il luogo ed il giorno in cui effettuano l'uscita di caccia, in modo che lo stesso Coordinatore possa distribuire sul territorio gli abbattimenti sul territorio in modo omogeneo.

I capi feriti vanno obbligatoriamente recuperati usando, se necessario, con il cane da traccia. Il recupero viene effettuato con le modalità previste dal "Regolamento per il recupero degli Ungulati feriti nel territorio della Provincia di Lecco". E' fatto obbligo di avvisare la Provincia del ferimento e dell'inizio dell'azione di recupero.

Il capo ferito non recuperato è conteggiato nel piano di prelievo come abbattuto, salvo che l'operatore che ha tentato il recupero attesti che, dai rilievi effettuati si debba ritenere che i traumi provocati al capo ferito siano di lieve entità e quindi tali da non pregiudicarne la sopravvivenza

I capi abbattuti che a discrezione di un veterinario specializzato incaricato dalla Provincia dovessero essere dichiarati "sanitari" saranno stralciati dal piano di prelievo. Gli eventuali costi derivanti dalla visita effettuata dal professionista saranno addebitati al CAC.

Il trofeo verrà comunque assegnato al cacciatore mentre la carcassa sarà trattenuta dall'Amministrazione Provinciale, che ne dispone. L'abbattimento di capo sanitario costituisce titolo di merito.

Le femmine adulte allattanti devono essere prelevate contestualmente ai relativi piccoli, e i piccoli, qualora assegnati assieme alle femmine allattanti, debbono essere abbattuti contestualmente con le loro madri. Ciò può essere realizzato anche assegnando i soggetti a due cacciatori distinti. In tutti i casi in cui sia prelevata la sola femmina allattante deve essere sottratto un piccolo dal piano di prelievo; sono esclusi il cinghiale ed il muflone

Nel caso in cui un cacciatore, pur avendo avuto per assegnazione una femmina allattante accompagnata dal suo piccolo, abbatta una femmina non allattante, il piccolo assegnato deve essere stralciato dal piano di prelievo.

I nati dell'anno, ad esclusione di quelli del cinghiale e del muflone, potranno essere assegnati senza le loro madri solo a partire dal 40° giorno successivo all'inizio del prelievo, con riferimento alla data di inizio prevista per ogni singola specie e Settore.

## **Art. 17 – Attività da svolgere successivamente all'abbattimento**

Dopo lo sparo il cacciatore deve accertarsi dell'abbattimento del capo mediante l'utilizzo di strumenti ottici idonei.

Nel caso in cui non sia certo dell'avvenuto abbattimento, il cacciatore aspetterà sul posto almeno 30 minuti, poi si recherà obbligatoriamente sul luogo ove sostava l'animale a cui ha sparato per accertarsi della presenza o assenza di elementi che facciano supporre un eventuale ferimento.

Al capo abbattuto, anche se prelevato non in conformità al piano di abbattimento, dovrà essere immediatamente apposto un bracciale numerato, fornito dal CdG il cui modello è approvato dalla Provincia. Il contrassegno sarà inserito al tendine di Achille di un arto posteriore. Il bracciale dovrà evidenziare la data di abbattimento del capo tramite lo strappo delle apposite linguette. Lo smarrimento, l'asportazione, la manomissione delle protezioni o la chiusura, anche accidentale, del bracciale comporterà la perdita del capo assegnato, senza possibilità di sostituzione. I bracciali non utilizzati debbono essere restituiti aperti ed integri da qualsiasi manomissione, al proprio Coordinatore di Settore, entro 8 giorni dalla fine della caccia con riferimento ad ogni singola specie. Successivamente, i bracciali devono essere riconsegnati alla Provincia entro ulteriori 15.

I bracciali sono conservati presso il Settore Caccia e Pesca della Provincia di Lecco.

Tranne nei casi espressamente richiesti dalla Provincia o dal CdG, il capo abbattuto dovrà essere eviscerato sul luogo di abbattimento.

Nel caso di abbattimento di femmine, con o senza latte, il cacciatore dovrà mantenere intatti gli organi mammari sulla carcassa dell'animale, senza menomazione anche parziale dell'organo stesso. Per l'eviscerazione del capo il cacciatore potrà fermare il taglio all'inizio degli organi mammari o, in alternativa, dovrà aggirare le ghiandole mammarie. Solo nel caso del cinghiale il taglio potrà essere effettuato sezionando in due gli organi mammari, senza l'asportazione dei tessuti ghiandolari.

Salvo casi espressamente autorizzati, sulle strade già precluse alla circolazione ai fini venatori dei mezzi motorizzati, indicate nel calendario venatorio provinciale, il capo abbattuto dovrà essere trasportato a valle senza l'ausilio dei mezzi a motore. In ogni caso l'animale deve essere trasportato intero, non sezionato.

Si dà facoltà al cacciatore di sezionare in due metà, anteriore e posteriore, i soli esemplari di cervo.

L'abbattimento di qualunque capo dovrà essere segnalato non appena possibile al Coordinatore di Settore, la comunicazione deve comunque avvenire entro le ore 22.00 del giorno stesso. Il Coordinatore avvisa la Provincia entro le ore 12.00 del giorno successivo. L'animale dovrà essere fatto pervenire, entro le ore 22.00 del giorno successivo all'abbattimento, presso gli appositi Centri di raccolta e controllo per le necessarie verifiche e misurazioni biometriche.

Il cacciatore provvede a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello adottato dalla Provincia, riportante anche il numero di bracciale. I capi abbattuti resteranno presso i Centri di raccolta a disposizione delle visite di controllo del Corpo di Polizia Provinciale, da effettuarsi entro le ore 20.00 del giorno successivo alla consegna presso il centro. La Vigilanza visiterà le schede di abbattimento, trattenendone una copia.

## **Art. 18 – Valutazione dei capi abbattuti**

Ogni capo sottoposto al controllo è valutato secondo i seguenti criteri:

- a) Prelievo corretto: se attuato secondo i dettami del piano di abbattimento e nel rispetto dell'assegnazione personale;
- b) Prelievo tollerato: se difforme all'assegnazione personale o al piano di abbattimento ma rientrante in una delle casistiche sotto riportate, considerate errori di lieve gravità:

<b>Specie</b>	<b>Capo assegnato</b>	<b>Errore tollerato</b>
<b>Camoscio</b>		

„	M o F giovane dell'anno	F o M giovane dell'anno
„	M di 1 anno	M di 2 anni o F di 1 o 2 anni
„	F di 1 anno	M di 1 anno o F di 2 anni
„	M di 2 o 3 anni	M di 1 anno o di 4 o 5 anni
„	F di 2 o 3 anni	F di 1 anno o di 4 o 5 anni
„	M da 4 a 10 anni	M di 3 o 11 anni e più
„	F da 4 a 10 anni	F di 3 o 11 e più anni
„	M di 11 e più anni	M da 6 a 10 anni
„	F di 11 e più anni	F da 6 a 10 anni

#### **Capriolo**

„	M giovane dell'anno	F giovane dell'anno o M di 1 anno bottone
„	F giovane dell'anno	M giovane dell'anno o F di 1 anno
„	M di 1 anno	M di 2 anni solo se fusone
„	F di 1 anno	F giovane dell'anno o F di 2 o 3 anni
„	M di 2 o più anni	M di 1 anno solo se con palco ramificato
„	F di 2 anni e più	F di 1 anno

#### **Cervo**

„	M giovane dell'anno	F giovane dell'anno
„	F giovane dell'anno	M giovane dell'anno
„	M di 1 anno	M di 2 anni ed oltre solo se fusone
„	F di 1 anno	F di 2 o 3 anni
„	F di 2 o più anni	F di 1 anno
„	M da 2 a 10	M di 11 e più anni solo se privi di corona
„	M di 11 o più anni	M da 5 a 10 anni solo se privi di corona

#### **Mufone**

„	M giovane dell'anno	F giovane dell'anno o di 1 anno solo se con corna
„	F giovane dell'anno	F di 1 anno
„	F di 1 o 2 anni	F giovane dell'anno o di 3 o 4 anni
„	F di 3 o 4 anni	F di 2 anni
„	M di 1 o 2 anni	M di 0 o di 3 anni o F di 1 o 2 anni solo se con corna
„	M di 3 o 4 anni	M di 2 o di 5 anni
„	M di 5 o 6 anni	M di 4 o 7 anni
„	M di 7 e più anni	M di 5 o 6 anni

#### **Cinghiale**

„	M o F giovane dell'anno	F o M giovane dell'anno
„	M o F giovane dell'anno	M o F di 1 anno
„	M di 1 o più anni	M o F giovane dell'anno o F di 1 o più anni
„	F di 1 o più anni	M o F giovane dell'anno o M di 1 o più anni

c) Prelievo errato: tutti gli altri casi.

Sono fatti salvi i casi in cui l'errore è stato palesemente indotto dall'aspetto del soggetto abbattuto.

### **Art. 19 – Comportamento da tenere in caso di prelievo errato**

In caso di prelievo errato, al cacciatore che, accortosi dell'errore, provveda a compilare sul posto il tesserino inserto nell'apposito spazio "Prelievo errato", ad applicare il bracciale sul capo abbattuto e ad avvisare tempestivamente la Provincia depositando il capo presso il Centro di raccolta del proprio Settore, verrà applicato unicamente il sequestro del trofeo. Sono esclusi i casi di abbattimento errato del cinghiale e del cervo, per i quali è previsto di norma il sequestro del capo.

In ogni caso l'abbattimento errato non comporta il pagamento di sanzioni pecuniarie; rimane invece a carico del cacciatore l'onere della preparazione del trofeo per la presentazione alla mostra annuale.

L'Ente potrà eventualmente affidare in custodia il trofeo anche al soggetto che ha compiuto l'errore il quale deve consegnarlo tempestivamente, e a sue spese, alla Provincia ogni qualvolta questa ne farà richiesta. La mancata o ritardata consegna comporta il divieto di affidamento in custodia del trofeo.

Qualora, anche al fine di un eventuale sequestro, gli Agenti dovessero ritenere opportune ulteriori verifiche o ispezioni o nel caso dovessero sorgere contestazioni sulla valutazione del capo, sia per quanto riguarda la valutazione del sesso e dell'età che la presenza di latte nelle femmine, i capi da valutare restano depositati nel Centro di raccolta fino all'adozione dei provvedimenti definitivi da parte della Provincia, e comunque per non più di 5 giorni dopo la prima verifica effettuata dalla vigilanza venatoria.

In caso di ricorso, la decisione di merito sarà affidata ad una Commissione composta dal soggetto che ha accertato il prelievo errato, da un membro della CTU e da un funzionario del Settore Caccia e Pesca della Provincia. Eventuali spese derivanti dalla valutazione del capo saranno imputate al ricorrente in caso di soccombenza.

In caso di abbattimento di femmina adulta, non accompagnata dal piccolo, che comunque risulti con latte, il cacciatore è tenuto alla compilazione sul posto del tesserino inserito nell'apposito spazio "Prelievo errato", all'applicazione del bracciale e a dare immediato avviso alla Provincia, la quale provvederà a verificare che sia stato tolto dal piano di prelievo un giovane dell'anno. Nel caso in cui non dovesse essere più disponibile un soggetto giovane verrà tolto un soggetto di età via via crescente.

Verso il cacciatore che ottempera a quanto indicato non verrà adottato alcun provvedimento ulteriore. Diversamente, il cacciatore sarà soggetto alle sanzioni previste dalla vigente normativa. La CTU provvederà inoltre ad assegnare punti di demerito al cacciatore in questione.

In ogni caso di errore, il Comitato di Gestione, sentito il Servizio Faunistico, dispone entro la settimana successiva all'abbattimento la modifica delle assegnazioni, così da mantenere inalterato il piano di prelievo. Tale modifica dovrà essere riportata sul tesserino del cacciatore soggetto al cambio del capo assegnato.

## **Art. 20 – Etica di caccia**

Nella realizzazione dei prelievi, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle assegnazioni fatte sia a livello di Settore che personale, dovranno essere preferibilmente abbattuti capi che presentino:

- a) aspetto esterno dell'animale inferiore alla media presente nella popolazione ed evidenziato, in rapporto all'età, da elementi quali ritardo della muta, corporatura, peso, sviluppo corporeo ed eventuali mutilazioni;
- b) sintomi di malattie o parassitosi;
- c) comportamenti anomali quali eccessiva confidenza, mancanza di coordinamento, evidente difficoltà di deambulazione ecc..

L'accertamento di prelievi tollerati e/o errati, così come l'abbattimento di capi scadenti rispetto allo standard, purché nel rispetto del sesso, della classe di età del capo assegnato, darà titolo alla CTU per l'assegnazione del punteggio per la formazione di graduatorie di merito da impiegare per l'assegnazione, anche in termini numerici e qualitativi, dei capi nelle annate venatorie successive. Tali graduatorie di merito motivate dovranno essere rese note alla Provincia contestualmente alla consegna delle proposte di piano di abbattimento. Avverso la graduatoria, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, i cacciatori interessati potranno inoltrare ricorso al Presidente della Provincia.

Il cacciatore durante la cerca e l'aspetto della preda non arrecherà alcun disturbo alla fauna, ne danneggerà la vegetazione naturale. Non si nasconderà dagli altri cacciatori, o dai soggetti preposti alla vigilanza, e manterrà comportamenti tali da fugare ogni dubbio circa la liceità della sua azione.

In caso di abbattimento non infierirà sulla carcassa del capo prelevato, lo trasporterà nel miglior modo possibile assicurandone lo stato di conservazione e le migliori condizioni igienico sanitarie.

## **TITOLO III - Disposizioni finali**

### **Art. 21 - Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata a tutti i soggetti delegati ai sensi dell'art. 48 della l.r. n. 26/1993.

Inoltre, sono obbligati a vigilare sull'attuazione del regolamento e sul rispetto delle norme in esso contenute sia i Coordinatori di Settore che i membri dei Comitati di Gestione dei Comprensori Alpini di Caccia, i quali, nel caso in cui vengano a conoscenza in modo diretto di infrazioni alle norme qui contenute, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione verbale o scritta al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, il quale provvederà di conseguenza.

### **Art. 22 - Sanzioni**

In caso di violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 51, comma 1 della l.r. n. 26/1993.

Il Dirigente del Settore Caccia e Pesca:

- sospende dalla caccia agli Ungulati e per un periodo compreso tra 15 e 365 giorni il cacciatore che si renda responsabile di gravi violazioni al presente regolamento;
- sospende dalla caccia agli Ungulati per due intere stagioni venatorie il cacciatore che abbia abbattuto uno o più Ungulati senza averne il titolo, in quanto, pur non avendo partecipato alle attività gestionali richieste, non ha versato al CAC la quota dovuta;
- nel caso in cui un cacciatore di Ungulati incorra in ulteriori gravi violazioni, ne dispone la cancellazione dall'Albo.

Entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione del fatto per il quale è disposta la sospensione, l'interessato può far pervenire al Dirigente, scritti difensivi e documenti e può, inoltre, chiedere di essere sentito personalmente.

Avverso i provvedimenti definitivi con i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari, è possibile, entro trenta giorni dalla data della loro notifica, presentare ricorso al Presidente della Provincia.

### **Articolo 23 – Disposizione finale**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività venatoria.